



# TRIBUNALE DI BOLOGNA

*Il Presidente*

**Oggetto:** Linee guida per la trattazione dei processi e delle udienze civili nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020

In esito alla procedura partecipata con i presidenti di sezione che hanno a loro consultato i magistrati delle rispettive sezioni;

Premesso che in base all'art. 83 primo comma D.L. 18/20 le udienze civili (e penali) dovranno essere rinviate a dopo il 15 aprile 2020;

Che ai sensi del secondo comma dello stesso articolo è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali;

Che alle predette regole generali fanno eccezione le ipotesi previste dal comma 3;

Che pertanto anche in tale periodo, ai sensi del quinto comma dello stesso, articolo, per le attività non sospese devono essere adottate le misure previste dal settimo comma;

Che dette misure devono essere funzionali a prevenire l'accesso in tribunale per le attività non indifferibili, dovendosi nell'attuale fase acuta prevenire la diffusione del noto contagio virale;

Che ai sensi del Co. 7 del cit. art. 83 andranno dettati criteri di gestione delle udienze per il periodo successivo alla generalizzata sospensione dei termini e ai rinvii previsti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo;

Che le misure organizzative da adottarsi dovranno consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie adottate dalla competenti autorità ed in particolare dovranno prevenire il formarsi di assembramenti all'interno dell'Ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

Che l'adozione di tali efficaci misure costituisce la sola alternativa al rinvio generalizzato dei procedimenti a dopo il 30 giugno, salve le eccezioni previste dal comma 3;

Che al momento ci si deve limitare a fornire indicazioni per il periodo fino al 15 aprile 2020 che può definirsi di "quarantena giudiziaria", con alcune anticipazioni per il periodo successivo;

Che la disposizione di cui al Co. 3 del cit. art. 83 indica le categorie di processi esclusi, anche nell'attuale fase di sospensione delle attività giudiziarie, dal rinvio d'ufficio in ragione di astratti criteri di indifferibilità in base alla materia;

Che oltre ai processi per i quali in relazione alla materia deve essere escluso il rinvio d'ufficio, la disposizione individua una serie di procedimenti, da trattare comunque, esclusi pertanto dalla regola del rinvio in quanto la "ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti", ai sensi della lett. a) del cit. art. 83 Co.3;

Che "in quest'ultimo caso - secondo la normativa - la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile";

Che è pertanto demandato al capo dell'ufficio per le cause non iniziate e ai giudici istruttori ( o presidenti del collegio) per quelle già iniziate, il compito di individuare le cause da considerare indifferibili e perciò da trattare anche nel periodo di rinvio generalizzato delle udienze, al momento prevista fino al 15 aprile 2020;

Che per quanto concerne i poteri del capo dell'Ufficio va senz'altro utilizzato il potere di delega in favore dei presidenti di sezione o facenti funzione, con raccomandazione del massimo scrupolo nel riconoscere l'indifferibilità, anche alla luce di quanto si dirà a proposito della tendenziale tenuta delle udienze in videoconferenza, calibrando l'indifferibilità anche alla stregua della disponibilità delle parti a tenere le udienze, nel periodo di rinvio generalizzato, nelle forme di cui alla lett. f dell'art 2 comma 2 del DL 18/2020, fermo quanto previsto dalla lettera h);

Che in definitiva anche nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, si devono adottare misure ai sensi dell'art 83 comma 7, lettere da a) a f) e h);

Che quanto alle limitazioni previste dalle lettere a) b) c) ed e), restano fermi gli ordini di servizio già emanati a firma congiunta con la Dirigente, nonché le prescrizioni già adottate dai presidenti di sezione per la gestione delle udienze, in quanto non derogate dalla regola qui fissata delle tendenziale massima espansione delle udienze in video conferenza;

Che salvo casi di assoluta impossibilità per ragioni tecniche o fisiche e salvo i previsti rinvii, tutte le udienze che debbono comunque tenersi nel periodo fino al 15 aprile perché indifferibili, e le udienze che concordemente le parti volessero tenere in modi compatibili con i vincoli dettati dall'emergenza sanitaria, siano tenute nelle forme previste dalla lettera f e dalla lettera h dell'art 83 comma 7 DL 11/2020 e successive modifiche e integrazioni;

Che tale regola generale non preclude, in casi eccezionali di procedimenti indifferibili per i quali non sia possibile dal punto di vista tecnico-giuridico l'udienza da remoto, la presenza fisica delle parti in tribunale con l'adozione di ogni cautela in ossequio alle prescrizioni impartite sul piano sanitario (distanziamento tra le persone, adozione di guanti e mascherine anticontagio, riduzione al minimo dei soggetti presenti nello stesso tempo e nello stesso luogo);

Che le udienze svolte nelle forme della lett. f) siano tenute – salvo le udienze istruttorie da rinviare comunque a dopo il 15 aprile 2020- con l'impiego della piattaforma Microsoft Teams, secondo il protocollo in fase di definizione e approvazione tra tribunale e COA con l'ausilio del RID e del Magrif civile, che costituirà parte integrante del presente ordine di servizio, potendone eventualmente abrogare, derogare o modificare qualsiasi parte;

Che in via interpretativa deve ritenersi che all'udienza prevista dalla lettera f) possa essere invitato anche il CTU che in quanto ausiliario costituisce un prolungamento della figura del giudice;

Che il presente decreto sarà seguito da un successivo provvedimento che dovrà disciplinare la fase successiva fino a definizione dell'emergenza; fin da ora, al fine di consentire ai giudici la tempestiva riorganizzazione della propria agenda, può stabilirsi che le udienze potranno essere tenute nel periodo dal 16 aprile al 30 giugno p.v., qualora ciò sia compatibile con le esigenze del singolo procedimento, con le modalità previste dalle lett. f) oppure h) dell'art 83 comma 7;

Che in relazione alla natura del procedimento, alle modalità di tenuta delle udienze, alla natura degli interessi in gioco, le udienze nei procedimenti di convalida di sfratto e licenza per finita locazione e morosità siano rinviate a dopo il 30 giugno 2019;

Che, viceversa, ferme le regole vigenti fino al 15 aprile 2020, devono ritenersi sin d'ora praticabili ai sensi dell'art 83 settimo comma DL 18/2020 lett. f) le udienze di atp ai sensi degli art 696 e 696 bis c.p.c., sia per ciò che concerne il conferimento dell'incarico e la formulazione dei quesiti, sia per ciò che attiene all'autorizzazione al ctu al contraddittorio da remoto con le parti e i consulenti di parte;

Tutto ciò premesso,

#### Dispone

1. Il rinvio a dopo il 15 aprile 2020 di tutte le cause civili diverse da quelle indicate dall'art. 83 Co. 3 D.L. 18/20 o non dichiarate urgenti dai presidenti di sezione o dai giudici istruttori, secondo i criteri indicati in premessa;
2. Il rinvio a dopo il 30 giugno 2020 delle cause di sfratto e di licenza per finita locazione;
3. La trattazione in videoconferenza con la presenza ( eventuale ) delle parti, dei loro difensori e del ctu delle udienze previste dagli art 696, 696 bis e seguenti cpc;
4. La trattazione di tutte le cause indifferibili che non richiedono la presenza di terzi ma la presenza delle sole parti e dei loro difensori con le modalità di cui alla lett. f) dell'art. 83 Co.7 D.L. 18/20, ferma la facoltà di trattazione cartolare ai sensi della lett. h) della citata norma. In tal ultimo casi i giudici daranno opportune istruzioni per

- regolare il contraddittorio, anche sulla base di quanto stabilito nell'apposito protocollo in via di definizione con il COA.
5. La facoltà in casi eccezionali di assoluta impossibilità tecnico-giuridica di trattare la causa in videoconferenza di disporre la presenza fisica delle parti nel rispetto delle misure di prevenzione;
  6. Di dare mandato al RID e al MAGRIF civili di proseguire nella cooperazione con il COA per la stesura dei protocolli per le videoconferenze, d'intesa con i presidenti delle sezioni civili, del presidente della sezione lavoro e con il presidente del tribunale, da concludere nel più breve tempo possibile.
  7. Fino all'approvazione dei suddetti protocolli, i presidenti di sezione daranno disposizioni per la tenuta delle udienze secondo le modalità delle lett. f) oppure h), salva la trattazione in ogni caso, con le forme tradizionali nei casi urgenti per i quali non sia attivabile la videoconferenza

Si comunichi:

Ai presidenti di sezione

A RID e a Magrif civili

Ai giudici civili

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Al Presidente della Corte di appello

Al Consiglio Superiore della magistratura all'indirizzo dedicato.

Alla Dirigente

*Il Presidente del Tribunale*

*Francesco M. Caruso*



